

ALLEGATO B ALL'ATTO N. 88988 DI REP.
32933

* * *

STATUTO

della

"FONDAZIONE UNIONE AMICI DI LOURDES E SANTUARI ITALIANI

ENTE DEL TERZO SETTORE"

in breve "FONDAZIONE U.A.L.S.I. - ETS"

* * *

PREMESSA STORICA

ADOLFO VELONÀ, secondo dei quattro figli di Alfredo e di Eva

Rigardello, nasce a Belcastro il 7 luglio 1958.

Adolfo vive fino all'età di quattordici anni a Belcastro, paese in provincia di Catanzaro di 1500 abitanti, in una famiglia molto legata ai valori tradizionali.

Intenso il rapporto con i nonni materni, molto religiosi, che gli trasmettono la loro profonda fede cristiana.

Il giovane Adolfo, anche se bambino dimostra già un forte senso di responsabilità.

Studia ed aiuta il padre nel lavoro dei campi.

In prima media, consegue il Diploma d'onore nel concorso "Veritas", bandito dalla Curia Arcivescovile di Crotone - Santa Severina.

Il ragazzo frequenta assiduamente la catechesi, interessandosi fervidamente alle tematiche religiose e morali.

A scuola si dimostra un alunno modello, sempre pronto e dispo-

nibile: consegue la licenza media con il massimo dei voti.

Il 7 ottobre 1972 la famiglia Velonà, per motivi di lavoro, si trasferisce in Botricello.

È doloroso abbandonare i luoghi, le cose e le persone dell'infanzia, maggiormente se con queste persone si sono avuti degli intensi rapporti affettivi.

Adolfo soffre per questa separazione, ma è cosciente della necessità di tale cambiamento.

Per Adolfo ambientarsi nel nuovo contesto non è difficile, grazie soprattutto al suo carattere molto estroverso che lo spinge verso gli altri.

Con molto rammarico da parte dei genitori, Adolfo decide di non frequentare le scuole superiori.

Ciò non perché mancassero il desiderio o le capacità intellettive, ma consapevole della poca brillante situazione economica della famiglia, che manteneva già agli studi, presso il seminario, il fratello maggiore Alfonso, decide di non pesare economicamente sulla famiglia.

Adolfo però non lascia niente di intentato per migliorarsi culturalmente; infatti frequenta i corsi serali dell'Istituto Superiore per il conseguimento del Diploma.

In lui emerge la voglia di migliorare se stesso, attraverso la ricerca assoluta della conoscenza, ed essere di aiuto agli altri.

Lealtà, altruismo, generosità, sono i valori che lo contraddi-

stinguono.

Dimostra una particolare sensibilità verso le persone disagiate e bisognose e specialmente verso i bambini.

Nell'anno 1978, in Petronà, contribuisce volontariamente e personalmente alla ristrutturazione di un immobile destinato dalla Curia Arcivescovile di Crotone - Santa Severina a "CASA AMICA", in cui venivano accolti bambini disagiati sotto la diretta responsabilità del fratello don Alfonso Velonà.

Il 17 marzo 1980 il giovane Adolfo Velonà è prematuramente scomparso a seguito di uno sfortunato incidente automobilistico in prossimità di Cropani Marina.

L'evento desta dapprima un forte dolore tra i familiari e tra tutte le persone che hanno avuto modo di conoscerlo, ma con il tempo la sua testimonianza di vita, sintetizzata nel bisogno di donarsi agli altri e aiutare gli ultimi, appare sempre più chiara e costituisce la forza misteriosa che spinge il fratello, Don Alfonso Velonà, e tutti i familiari a dare vita il 18 novembre 1982 all'Associazione "U.A.L.S.I." ed oggi ad operare la trasformazione in Fondazione.

Articolo 1

Costituzione - Denominazione - Disciplina

È costituito, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato

"FONDAZIONE UNIONE AMICI DI LOURDES E SANTUARI ITALIANI - ENTE

✓
DEL TERZO SETTORE", in breve "FONDAZIONE U.A.L.S.I. - ETS",

che assume la forma giuridica di fondazione.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La fondazione ha sede legale nel comune di Botricello. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai

e. *Le fupercilium*
 fupercilium
 ai. *Secutus*
 ca. *Morsus*
 con. *dup. Apophysis*
Apophysis

sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavora-

tori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace

tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, socia-

li e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli u-

tenti delle attività di interesse generale di cui al presente

articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative

di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'ar-

ticolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di ac-

quisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge

24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi

della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio

1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di

beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà a-

derire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e

metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine

del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà

in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o

controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di

cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 3 - Attività diverse

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs.

117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs.117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

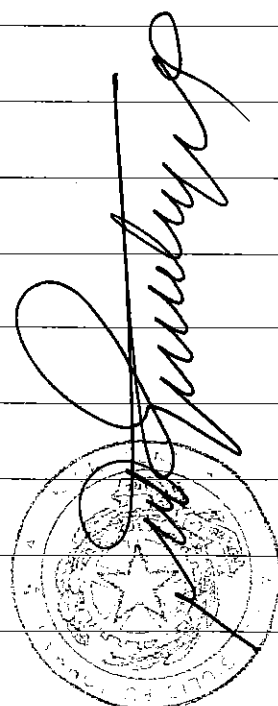
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

A. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità,

Le Pefuo Lulu
Figure J. Covo
Anton Valeri
Morcano Morie
Ang. Apruzzese
Alm. Riller



effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

B. beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

C. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

D. parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

E. contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

F. avanzi di amministrazione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 D.Lgs. 117/2017);
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;

- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 6 - Organi sociali

Sono organi della Fondazione:

- L'assemblea dei fondatori;
- Il consiglio d'indirizzo o organo di amministrazione;
- Il Presidente della Fondazione;
- L'organo di controllo.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e sono assolutamente gratuite.

ART. 7 - Organo di amministrazione

Il consiglio d'indirizzo o organo di amministrazione è composto da un numero di tre membri nominati dall'assemblea dei fondatori.

Si applica l'articolo 2382 codice civile.

Il consiglio d'indirizzo pone in essere gli adempimenti previ-

sti dall'art. 26, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 117/2017.

L'organo di amministrazione governa l'ente.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.

L'Organo di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- amministra la fondazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilan-

cio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla

- normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 8 - Il Presidente

Il presidente della fondazione, che è anche presidente dell'Organo di amministrazione, è eletto dall'Assemblea dei Fondatori e dura in carica fino a dimissioni o revoca.

Il presidente rappresenta legalmente la fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria e la straordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di ammi-

Luigi De Luca
Francesco De Luca
Antonio Vilella
Messina Maria
Luigi Apollonio
Anna De Luca

[Signature]


nistrazione in merito all'attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Il Vicepresidente eletto dall'Organo amministrativo, a maggioranza, il cui mandato coincide con quello dell'Organo che lo ha eletto, sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

L'attuale Presidente don ALFONSO VELONÀ è nominato Presidente a vita.

ART. 9 - Organo di controllo

1. L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 10 - Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un Collegio Sinda-

cale composto di uno o tre membri o da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo. Essi durano in carica tre anni.

ART. 11 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 12 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 13 - Libri sociali obbligatori

1. La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 14 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 15 - Statuto

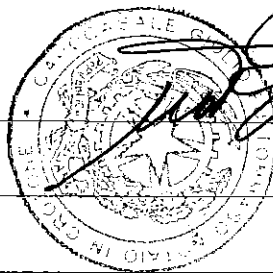
1. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 16- Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

*La Regione Lombardia
Giuseppe De Pace
Antonio Velasco
Meseana Meris
Giuseppe Apollonio Teske
Giuseppe de Maresse teste*



Handwritten signature